



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 41 del 28.09.2017

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - I cittadini attivi
- Art. 5 - Patto di collaborazione
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 - Promozione della creatività urbana e dell'innovazione urbana
- Art. 9 - Innovazione digitale

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 - Disposizioni generali
- Art. 11 - Proposte di collaborazione

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 12 - Interventi di cura occasionale
- Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 16 - Individuazione degli edifici
- Art. 17 - Gestione condivisa di edifici

CAPO V - Formazione

- Art. 18 - Finalità della formazione
- Art. 19 - Il ruolo delle scuole

CAPO VI - Forme di sostegno

- Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 21 - Accesso agli spazi comunali
- Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 23 - Affiancamento nella progettazione
- Art. 24 - Risorse finanziarie
- Art. 25 - Autofinanziamento
- Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 27 - Agevolazioni amministrative

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

- Art. 28 - Comunicazione collaborativa
- Art. 29 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione
- Art. 30 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 31 - Prevenzione dei rischi

Art. 32 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 - Clausole interpretative

Art. 35 - Sperimentazione

Art. 36 - Disposizioni transitorie

Art. 37 - Norme finali

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in coerenza con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale (titolo III, capo II, artt. 52 e 53), disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando particolare attuazione agli art. 118, comma 4, art. 114, comma 2 e art. 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione e richieste dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si esplicita con l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizzando così l'"amministrazione condivisa".
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Palmi che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva, seconda i principi dell'amministrazione condivisa;
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Palmi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune, comunque regolamentata;
 - e) **patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - f) **interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
 - g) **gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;
 - h) **interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed

ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale;

- i) **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

e) sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

f) proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

g) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

h) informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

i) autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 ***I cittadini attivi***

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale si definiscono i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare e secondo indicazioni come da bandi e elenchi allegati.
3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità e trasferiscono proprie abilità o disponibilità di risorse, stabilmente organizzate o meno.
4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
6. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale, secondo i principi dell'"amministrazione condivisa" (*co-governance*) e di una visione di partecipazione alla "città collettiva".
7. Comune può ammettere la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità e di nuove forme di scambio amministrativo, ove regolamentate (es. il baratto amministrativo, ecc.).
8. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità che tengano anche conto delle proposte, delle istanze e dei suggerimenti provenienti dalla società civile.

Art. 5 ***Patto di collaborazione***

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici (contemplando l'osservanza di ogni forma di procedura e di norma di settore).

Art. 7

Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove processi e progetti di innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica, con processi integrati alle attività delle nuove politiche di *welfare* sociale.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di co-progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, *start-up* a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale, anche attraverso azioni di supporto e di trasferimento delle conoscenze per l'aumento della competitività e dello sviluppo dei soggetti beneficiari-attivi.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi. Priorità di destinazione a tale funzione hanno, per esempio, i "beni confiscati alle mafie", dotati di un regolamento dedicato compatibile con il presente.

Art. 8

Promozione della creatività e dell'innovazione urbana

1. Il Comune promuove la creatività e l'azione, le arti, l'architettura ed il paesaggio, la formazione e la sperimentazione, le azioni di "*making* urbano" (tattiche urbane), come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità, in grado di innescare l'innovazione urbana. I progetti e le azioni devono concorrere all'animazione di piani e programmi di riqualificazione urbana e sociale di interesse del Comune ed esprimere un significato di valore concorrente.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana con particolare attenzione verso le attività promosse da giovani generazioni organizzate in gruppi, comitati, associazioni, ecc., capaci di coinvolgere la cittadinanza e altre esperienze in progetti di coesione e sostenibilità sociale, ambientale e sociale, con alti livelli di divulgazione e disseminazione delle pratiche utilizzate.

3. Il Comune promuove la creatività urbana e azioni di “*making urbano*”, anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale e promuovendone una possibile visione futura e partecipata con la cittadinanza.

Art. 9
Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali utili alla gestione di quanto espresso nel presente regolamento e nelle sue finalità.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10

Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'U.O. volta per volta competente e deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione. Tale struttura è volta per volta riferibile alla U.O. competente in materia di: gestione del patrimonio, opere pubbliche, ambiente e tutela del paesaggio, welfare sociale, manutenzione e decoro urbano.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 29, comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato *ex ante*. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità, se non con la comunicazione oggetto della collaborazione.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione (atto formale e procedura).
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11

Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta a una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 29, comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. Si può prendere in considerazione anche una fase partecipativa nella valutazione che interessi i cittadini più prossimi ai luoghi o alle finalità connesse all'oggetto della collaborazione (comitati di quartiere, gruppi di interesse, ecc.).
7. Il servizio competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta comunale.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile dell'U.O. competente.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Ente al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul proprio sito *web* istituzionale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi, anche attraverso la trasparenza sul *format* compilato per la proposta.

Art. 13

Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico (di fatto realizza anche il livello di intervento "cura costante e continuativa").
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.
5. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
6. L'Amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 14

Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico (di fatto realizza anche il livello di intervento "cura costante e continuativa").
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 15

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione o comunque ne indicano i soggetti attuatori.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 16

Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune. Tra questi sono contemplati anche i "beni confiscati alle mafie" di gestione dell'Ente e oggetto di un proprio regolamento concorrente al presente regolamento.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa e comunque su indicazione della/delle UU.OO. competenti.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi e si riserva di assumerne una decisione deliberativa da parte della Giunta.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 del codice civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati (*cf.* il comma 1).

Art. 17

Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V - Formazione

Art. 18

Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni, con un'idea di "città collettiva" fondata sui modelli della "città della conoscenza", in cui si può esercitare ed apprendere la cittadinanza.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) condividere tattiche, azioni e strategie per assicurare ogni forma di cittadinanza e di coesione sociale connessa "al diritto alla città".
 - e) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) integrare alle attività di programmazione e pianificazione proprie dei settori di competenza le pratiche di co-progettazione e co-produzione con la cittadinanza in qualsiasi forma organizzata;
 - d) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 19

Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari o di progetti dedicati.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 20

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti di riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dal Comune, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente alle formazioni sociali che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, se nella capacità dello stesso Ente.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico (comunque da comunicarsi) e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, ed altre imposte di competenza comunale comunque denominate.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 21

Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 22

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. I cittadini attivi acquisiscono a loro cure e spese i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Art. 23

Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali o di riferimento dell'Ente ai cittadini nell'attività di co-progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 24

Risorse finanziarie

1. Gli oneri finanziari necessari per l'esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento sono a carico dei cittadini attivi.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

3. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico, in collaborazione con l'Ente, senza alcun onere da corrispondersi.

Art. 25

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 26

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sponsorizzazioni, sconti e simili.

Art. 27

Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali, con indirizzo della U.O. competente.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 28

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nel proprio sito *web* istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini, con il *link* e le informazioni dedicate.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
 - d) inserirsi ed essere rintracciabili con le esperienze che a carattere nazionale utilizzano gli strumenti di amministrazione condivisa quale processo di condivisione di pratiche istituzionali ed amministrative con riferimento alle reti civiche e alle piattaforme digitali *open source*.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quale il sito Internet istituzionale con link dedicato;
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi e circolazione delle informazioni utili.

Art. 29

Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. I Responsabili delle posizioni organizzative, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione - anche per via telematica - di informative tecniche e istruzioni per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 30

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate;
 - e) prodotti di comunicazione e divulgazione dell'azione compiuta.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla piattaforma dedicata, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici,

sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 31

Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Gli oneri per fare fronte alle predette coperture assicurative sono a carico dei soggetti privati interessati.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 32

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 33

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.
3. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai patti di collaborazione con i cittadini attivi possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dell'Ente, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

Art. 35

Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
3. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 37

Norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
3. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina dei beni comuni troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Palmi, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.